

## LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO UCRAINA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Sulla G.U. 20.5.2022, n. 117 è stata pubblicata la Legge n. 51/2022 di conversione del DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”. In sede di conversione sono state:

- confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario;
- introdotte alcune novità, di seguito esaminate.

### CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ IMPRESE “NON ENERGIVORE”- Art. 3

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle **imprese “non energivore”** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è confermato il riconoscimento del beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% (aumentato **al 15%** ad opera dell’art. 2, comma 3, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**.

### SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

- **diverse da quelle “energivore”** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia);
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

### CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetto ai limiti di:**
  - € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

### CEDIBILITÀ DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali.**



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo** di cui all’art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;

- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione dei **controlli e degli obblighi antiriciclaggio** di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **BONUS AUMENTO COSTO GAS NATURALE IMPRESE "NON GASIVORE" - Art. 4**

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento del beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% (aumentato **al 25%** ad opera dell'art. 2, comma 1, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti) delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Possono accedere al bonus in esame le **imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale"** di cui all'art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

#### **CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetto ai limiti** di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

#### **CEDIBILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali.**



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo** di cui all’art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un’ulteriore cessione** sempre nell’ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l’applicazione dei **controlli e degli obblighi antiriciclaggio** di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

#### AUMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE / GASIVORE - Art. 5

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, riconoscono due specifici crediti d’imposta:

- **pari al 20%** delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle c.d **imprese “energivore”**;
- **pari al 15%** delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale c.d. **imprese “gasivore”**.

Ora è confermato che, il Decreto in esame innalza tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20% (misura aumentata al 25% ad opera dell’art. 2, comma 2, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”).

Credito d’imposta	DL n. 17/2022	DL n. 21/2022	DL n. 50/2022
Imprese “energivore” → spese componente energetica secondo trimestre 2022	20% (art. 4)	25% (art. 5, comma 1)	--
Imprese “gasivore” → spese acquisto gas naturale secondo trimestre 2022	15% (art. 5)	20% (art. 5, comma 2)	25% (art. 2, comma 2)

#### RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE - Art. 8

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è confermata la possibilità per le imprese di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022**.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le **imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.



La rateizzazione va **richiesta al soggetto fornitore** dell’energia elettrica / gas naturale.

#### CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE / GASIVORE- Art. 9

L’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” che riconosce alle imprese energivore un credito d’imposta **pari al 20%** delle spese sostenute per l’acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, prevedono, a favore delle imprese energivore / gasivore, il riconoscimento di un credito d’imposta rispettivamente pari:

- **al 20%** (aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel **secondo trimestre 2022**;
- **al 15%** (aumentato al 20% e al 25% dal c.d. "Decreto Aiuti", come sopra evidenziato) delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

È ora confermato che tali crediti:

- vanno **utilizzati entro il 31.12.2022**;
- **non** possono essere **ceduti parzialmente**;
- **sono cedibili ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del DL n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o utilizzarlo **entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione dei **controlli e degli obblighi antiriciclaggio** di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **ATTESTAZIONE SOA PER 110% E PER ESERCIZIO DELLE OPZIONI - Art. 10-bis**

In sede di conversione è stato previsto che, **a decorrere dall'1.1.2023**, per poter:

- fruire della detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020;
- optare per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all'art. 121, DL n. 34/2020;

**è necessario che i lavori siano affidati ad un'impresa in possesso della qualificazione** di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 50/2016, **c.d. attestazione "SOA"**, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Tale requisito deve sussistere **anche per le imprese subappaltatrici** al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto.



L'attestazione "SOA" è richiesta **per i lavori di importo superiore a € 516.000**.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINO AL 30.6.2023**

Nella prima fase di applicazione della nuova disposizione e più precisamente **dall'1.1 al 30.6.2023** il predetto **requisito si considera soddisfatto** anche se, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto / subappalto, l'impresa dimostra al committente / impresa subappaltatrice di aver **sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della citata attestazione**.

La detrazione delle **spese sostenute a decorrere dall'1.7.2023** è comunque **subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione**.

Quanto sopra **non** trova applicazione per:



- **i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022;**
- **i contratti di appalto / subappalto aventi data certa ai sensi dell'art. 2704, C.c. anteriore al 21.5.2022.**

#### UTILIZZO "BONUS TESSILE E MODA" - Art. 10-sexies

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e relative attività di commercio, l'art. 48-bis, DL n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" ha riconosciuto un credito d'imposta per il 2020 e 2021 pari al 30% delle rimanenze finali eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l'Agenzia renderà nota la predetta percentuale.

Ora, in sede di conversione, è stato eliminato il limite temporale dell'utilizzo del bonus in esame, prevedendo che lo stesso può essere **utilizzato nei periodi d'imposta successivi** a quello di maturazione.

#### DECORRENZA TERMINI ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO Art. 12-bis

L'art. 22-bis, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", prevede che il professionista abilitato che per motivi connessi all'infezione da COVID-19, **non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui pagamenti entro il termine previsto**, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione **non incorre in inadempimento per la scadenza dei termini**.

Il predetto inadempimento **non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente**.

Il termine per l'adempimento è **sospeso a decorrere dal giorno**:

- del ricovero in ospedale;
- della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- di inizio della quarantena con sorveglianza attiva;
- di inizio della quarantena certificata.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile **in presenza di un mandato professionale** avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare a mezzo PEC / raccomandata AR alla Pubblica amministrazione.

**Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / conclusione della quarantena la sospensione si conclude** e gli adempimenti devono essere **eseguiti entro 7 giorni**.

In sede di conversione del Decreto in esame è stato previsto che le predette disposizioni **si applicano retroattivamente, a partire dal 31.1.2020**.

È escluso il rimborso di sanzioni / interessi già pagati e sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame / annullamento.

È demandata al Ministero della Giustizia l'emanazione delle disposizioni attuative.

### COMUNICAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI - Art. 12-sexies

A seguito della modifica dell'art. 14, comma 1, DL n. 81/2008, in sede di conversione, con riferimento alla comunicazione relativa alle prestazioni occasionali di lavoro autonomo è stato previsto quanto segue:

- la comunicazione **non riguarda** i rapporti di lavoro autonomo occasionali **intermediati dalle piattaforme digitali** di cui al DL n. 152/2021 (peraltro già escluse dall'INL nell'ambito dei chiarimenti forniti con la Nota 11.2.2022, n. 29);
- la comunicazione va effettuata mediante **modalità informatiche** (in precedenza, mediante SMS o posta elettronica). A tal fine si rammenta che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile lo specifico applicativo.

### AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022 - Art. 15, comma 2

Con l'intento di sostenere il settore dell'autotrasporto a seguito dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è confermato l'**ulteriore aumento** della spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) **finalizzata all'aumento della specifica deduzione forfetaria** delle spese non documentate.

Un analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell'art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia".

### CREDITO D'IMPOSTA SECONDA RATA 2021 SETTORE TURISMO - Art. 22

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell'emergenza COVID-19 nonché all'incremento dei prezzi dell'energia è confermato il riconoscimento **per il 2022** del contributo, **sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese del settore turistico - ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021**.



Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 22 in esame l'efficacia della nuova previsione è **subordinata all'autorizzazione** della Commissione UE.

### SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico - ricettivo:

- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici;
- parchi acquatici / faunistici.

Il beneficio è riferito all'IMU relativa agli **immobili di categoria D/2** (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) **presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva**, a condizione che:

- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

### CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24;

- **non è soggetto ai limiti di:**
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.



Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono **presentare un'apposita autodichiarazione** all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione UE.

Le disposizioni attuative, nonché il contenuto della predetta autodichiarazione, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **SOSPENSIONE VERSAMENTI COMPARTO TEATRALE - Art. 22-bis**

A favore dei soggetti aventi il domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia esercenti l'attività di teatri, sale da concerto, altre strutture artistiche (codice 90.04.00) è disposta nei mesi di **aprile, maggio e giugno 2022** la sospensione dei termini di versamento relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 23 e 24 DPR, n. 600/73 e alle trattenute regionali / comunali IRPEF, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti IVA.



I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.11.2022**.

#### **OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE** **Art. 23-bis**

In base al comma 43-bis dell'art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) introdotto dall'art. 28-quater, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" per i **lavori edili di cui all'Allegato X**, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) di **importo superiore a € 70.000**, i benefici di cui:

- agli artt. 119 (**detrazione 110%**), 119-ter (**detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche**), 120 (**credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**) e 121 (**opzione per sconto in fattura e cessione del credito**), DL n. 34/2020;
- all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. "**Bonus mobili**");
- all'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. "**Bonus verde**");
- all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. "**Bonus facciate**");

**sono riconosciuti a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore**

**edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.



**Il contratto collettivo applicato**, oltre che **nell'atto di affidamento dei lavori**, **deve essere specificato anche nelle fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

I soggetti abilitati di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97 **al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse** dagli esecutori dei lavori.



I predetti obblighi trovano **applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022**.

Ora, in sede di conversione, è stato previsto che:

- le disposizioni di cui al citato art. 43-bis sono applicabili con riferimento alle **opere il cui importo risulti "complessivamente" superiore a € 70.000**;
- l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali è **referito esclusivamente ai lavori edili definiti dal predetto allegato X**.

#### **DIFFERIMENTO VERSAMENTO SOMME AVVISI BONARI - Art. 37-quater**

Per il **periodo 21.5 - 31.8.2022**, il termine ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 di versamento delle somme risultanti dai **controlli automatizzati delle dichiarazioni** ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (avvisi bonari) è **differito da 30 a 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione / comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute in sede di autotutela.

Dovrà essere chiarito se, per effetto del richiamo al citato art. 2, comma 2, il differimento **opera soltanto in caso di pagamento integrale** delle somme dovute (come peraltro desumibile dalla Relazione tecnica della nuova disposizione) e non anche per i soggetti che scelgono il pagamento rateale di cui all'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97.

La proroga **non riguarda** comunque il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3 del citato D.Lgs. n. 462/97 per il versamento delle somme derivanti dai **controlli formali** ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.